

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE

Con la presente scrittura privata, valevole ad ogni effetto di legge,

TRA

La Società **AMGAS SRL** con sede legale in BARI (BA), CAP 70125, CORSO ALCIDE DE GASPERI n. 320, Partita IVA e Codice Fiscale 06024230721, iscritta presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Bari al n. 457129 del Registro delle Imprese, nella persona del Consigliere Dott. Loconsole Costanzo (CA), giusta delega del Consiglio di Amministrazione del 31/7/2017.

(denominata di seguito come "Sponsor")

E

La Sig.ra [redacted] in qualità di Presidente dell'Associazione ACTES (Associazione Commercio Turismo e Servizi) delegazione S. Spirito di Confcommercio Bari,

A662I in qualità di Presidente dell'Associazione ACAP (Ass. Commercio Artigianato Turismo e Servizi Palese), con [redacted] associazioni sono iscritte presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Bari al n. del Registro delle Imprese, (denominata di seguito come "Sponsee")

PREMESSO CHE

- a. gli Sponsee svolgono la seguente attività: di promozione del settore commerciale del e sul territorio del V Municipio di Bari, con un'azione di marketing volta a promuovere eventi socio-culturali, eno gastronomici e turistici, allo scopo di elevare e potenziare il bacino di utenza del V Municipio, affinché il benessere culturale ed economico derivante possa permettere una riqualificazione del territorio tutto.
- b. lo Sponsor svolge attività di commercializzazione di gas naturale ed energia elettrica, e che nell'ambito dell'attività di cui al precedente punto a. ha interesse alla diffusione dei propri prodotti e del proprio marchio;
- c. il presente contratto rientra ad ogni effetto nell'ambito dei rapporti di collaborazione promo pubblicitaria disciplinati dalle norme.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Scopi

1. Con il presente contratto gli *Sponsee* si impegnano a realizzare iniziative promo-pubblicitarie e di pubbliche relazioni riguardanti il marchio AMGAS S.r.l. dello *Sponsor*, nelle attività di cui alle premesse.

Art. 3 - Comunicazioni

1. Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le sedi, così come indicate in epigrafe.
2. Qualsiasi comunicazione attinente e relativa al presente contratto dovrà essere effettuata nella sede eletta, come in epigrafe indicata, in lingua italiana e in forma scritta, tramite consegna a mano o raccomandata A.R. o forma equipollente a norma dell'art.2, comma 1, L.n.192 del 1998 e dell'art. 4 D.P.R. n. 513 del 1997 o con posta elettronica certificata a norma del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 per la prova dell'avvenuta ricezione.
3. Ciascuna delle parti si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede e della PEC.

Art. 4 - Oggetto del Contratto ed obblighi delle parti

1. Gli *Sponsee* concedono all'azienda la qualifica di "Sponsor" nell'ambito della propria attività.
2. Lo *Sponsor* si impegna a fornire il marchio o l'immagine aziendale concordati con gli *Sponsee*.
3. Lo *Sponsor* si impegna a fornire logo pubblicitario / flyers / e roll up, volantini o brochure;
4. Gli *Sponsee* si impegnano ad apporre il marchio dello *Sponsor* su quanto previsto ovvero:
 - a) Presenza logo n. 400 locandine A3
 - b) Presenza logo su n. 5000 flyer A5 lungo
 - c) Presenza striscione mt. 4x1 c/o evento
 - d) Campagna di comunicazione con spot radiofonici inerente l'evento + sponsor sull'emittente Controradio per il periodo delle manifestazioni;
 - e) Installazione di uno stand e distribuzione di materiale promozionale fornito dal cliente;
 - f) Distribuzione gadget in vostro possesso, ed a programmare un incontro con lo *Sponsor*, al fine di formalizzare contratti di energia elettrica/gas.

Art. 5 - Durata del Contratto


1. Il contratto decorre dalla data del 3 Agosto 2017 e fino al 30 settembre 2017, per l'organizzazione di n. 6 eventi.
2. Nel caso in cui le parti intendano stipulare ulteriori accordi di sponsorizzazione si dovrà redigere un nuovo contratto. È quindi esclusa ogni forma di tacito rinnovo.

Art. 6 - Facoltà dello Sponsor

1. È facoltà dello *Sponsor* effettuare ulteriori iniziative promo-pubblicitarie i cui contenuti dovranno essere concordati preventivamente con gli *Sponsee*.

Art. 7 – Corrispettivi

1. Come corrispettivo per le prestazioni promo-pubblicitarie effettuate dagli *Sponsee* e per i diritti da questi concessi così come stabiliti dal presente contratto, lo *Sponsor* corrisponderà agli *Sponsee* la somma di (€ 1.500,00) (millecinquecento) + IVA ad evento. Si consideri che sono in programma n. 6 eventi ed oltre il contributo suindicato, verrà corrisposto un ulteriore contributo per la formalizzazione di almeno 60 contratti di fornitura di gas ed



energia elettrica, per un totale di € 3.000,00 (tremila). Non saranno ammessi frazionamenti di lotti da 60 contratti, ma ad ogni lotto verrà corrisposto il suddetto importo.

2. Gli *Sponsee* rilasceranno debita fattura, ai sensi delle normative attualmente in vigore, con quietanza a saldo.

Art. 8 – Pubbliche dichiarazioni

1. Le parti contraenti si impegnano reciprocamente a vietare ai propri esponenti, rappresentanti e tesserati di formulare giudizi o di rilasciare dichiarazioni lesive dell'immagine delle parti stesse.
2. Le parti contraenti si impegnano a non tenere comportamenti lesivi dell'immagine l'una dell'altra.

Art. 9 - Esonero da Responsabilità

1. Le scelte organizzative della manifestazione restano completamente estranee allo *Sponsor*, così come la conduzione tecnico-sportiva in caso di Società/ Associazioni dilettantistiche sportive.
2. Lo *Sponsor* non risponderà per nessuna ragione di eventuali infortuni accidentali nei quali possano incorrere sia i partecipanti che il pubblico durante lo svolgimento delle manifestazioni.
3. I possibili danni cagionati a terzi dagli *Sponsee* non producono nessuna responsabilità contrattuale o extracontrattuale in capo allo *Sponsor*.

Art. 10. Garanzie di corretto adempimento

1. Lo *Sponsor* avrà la facoltà di incaricare, a sue spese, un supervisore con il compito di controllare le forniture ed il buon uso dei marchi durante le manifestazioni.

Art. 11 – Clausola Compromissoria

1. Tutte le controversie nascenti dal presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché quelle derivanti da modificazione dei patti contrattuali, per le quali la legge non richieda l'intervento obbligatorio del P.M., saranno sottoposte ad un preliminare tentativo di mediazione innanzi al Servizio di Mediazione della Camera di Commercio di Bari.

Art. 12 – Divieto di cessione del contratto

1. È vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto e dei diritti che da esso scaturiscono, anche nel caso in cui lo *Sponsor* venga incorporato in un'altra società e nei casi in cui lo *Sponsor* sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

Art.13 – Effetti della cessazione del rapporto

1. Quando, per qualsiasi ragione, il rapporto contrattuale cessasse, nessuna delle parti potrà continuare ad evidenziare pubblicamente il rapporto stesso, ne' utilizzare i marchi e segni distintivi dell'altra parte.

Art. 14 – Registrazione

1. Le spese di registrazione del presente contratto in caso di uso saranno a carico della parte che ne ha determinato la necessità.

Art. 15 - Validità delle clausole

1. Tutte le clausole del presente contratto sono valide tra le parti se non derogate o modificate dalle leggi e/o regolamenti speciali in quanto applicabili.
2. Il presente contratto abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l'oggetto di questo contratto.

Art.16 – Trattamento dei Dati Personali

1. Le parti si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, che si impegnano a trattare secondo i principi e i precetti del decreto legislativo n. 196/2003.
2. Le parti si impegnano altresì al rigoroso rispetto dei principi e dei precetti della predetta legge con riferimento a qualunque altro dato personale, anche di terzi, raccolto, conservato, comunicato, diffuso o comunque trattato in adempimento o in conseguenza del presente contratto, garantendo in particolare la scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti la sicurezza, il consenso e le informazioni relative all'interessato.

Luogo, Bari

Li 1/8/2017

Lo Sponsee
A.C.T.A.S.
A

Lo Sponsor

Lo Sponsee
A.C.A.P.
azione, commercio, turismo e

Lo Sponsor

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 comma 2 c.c. le seguenti clausole: art. 9 (Esonero da responsabilità), art.11 (Clausola compromissoria).